

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 28 SETTEMBRE 2012

N. 141



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2012, n. 26

“Norme urgenti in materia turistica”

Pag. 33578

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2012, n. 27

“Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012”

Pag. 33580

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2012, n. 26

“Norme urgenti in materia turistica”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:**CAPO I**
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
25 MAGGIO 2012, N. 13
(Norme per la disciplina delle attività
professionali turistiche. Competenza
amministrativa delle Province)

Art. 1

Modifica al comma 3 dell'articolo 2
della l.r. 13/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 2 (Definizione delle professioni turistiche e declaratoria delle funzioni) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, non possono svolgere attività estranee alla loro professione. Il divieto comprende l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.”.

Art. 2

Modifica all'articolo 3 della l.r. 13/2012

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 (Requisiti per l'esercizio delle professioni) della l.r. 13/2012 sono abrogati.

Art. 3

Modifica all'articolo 5 della l.r. 13/2012

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 (Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento) della l.r. 13/2012 sono abrogati.

Art. 4

Modifica all'articolo 6 della l.r. 13/2012

1. L'articolo 6 (Libera prestazione) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea)

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendano svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 13/2012

1. L'articolo 7 (Esame di abilitazione) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Esami di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l'esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a procedure omogenee definite dalla

Regione Puglia con appositi atti amministrativi che possono essere successivamente modificati, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell'Unione europea.

2. Le Province, al termine degli esami di abilitazione, trasmettono telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati, per la pubblicazione sul portale www.viaggiareinpuglia.it.”

Art. 6

Modifica all'articolo 9 della l.r. 13/2012

1. L'articolo 9 (Funzioni amministrative di vigilanza e controllo) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Sanzioni amministrative, vigilanza e controllo)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) mille euro per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione;
- b) cinquecento euro per il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 2, comma 3;
- c) cinquanta euro per la mancata esibizione del tesserino.

2. Fatte salve le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività professionali turistiche di cui alla presente legge e applicano le sanzioni amministrative previste nel comma 1 in osservanza delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Legge di depenalizzazione).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 settembre 2012

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.”.

Art. 7

Modifica all'articolo 10 della l.r. 13/2012

1. Il comma 2 dell'articolo 10 (Norma transitoria) della l.r. 13/2012 è abrogato.

Art. 8

Integrazione l.r. 13/2012

1. Alla l.r. 13/2012 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 10 bis (Disposizioni finali)

1. La Regione Puglia adotta, entro il 31 dicembre 2012, gli atti amministrativi di cui all'articolo 7 (Esami di abilitazione), nonché il regolamento di cui all'articolo 10 (Norma transitoria).”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE

22 MAGGIO 1985, N. 34

(Interventi a favore dell'agriturismo)

Art. 9

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 34

1. Al comma 3 dell'articolo 5 (Elenco regionale degli operatori agrituristici) della legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 (Interventi regionali a favore dell'agriturismo) le parole: “dall'Assessore regionale al Turismo, che la presiede” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore dell'Area Politiche dello sviluppo rurale della Regione Puglia o suo delegato, che la presiede.”.

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2012, n. 27

“Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente normativa detta disposizioni per la prosecuzione, da parte degli enti locali interessati, delle attività di ricostruzione post sisma 31 ottobre 2002 nell’area della Provincia di Foggia.

Art. 2
Attuazione piani di ricostruzione

1. I Comuni interessati e titolari dei finanziamenti assegnati dal Commissario delegato con i piani di ricostruzione dell’edilizia pubblica e di interesse pubblico e dell’edilizia privata e approvati dalla Regione di cui all’elenco Allegato A rimangono titolari dell’attuazione delle attività già poste in essere per l’attuazione degli stessi piani di ricostruzione, oltre che del completamento dell’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione a favore degli aventi diritto.

2. Per la prosecuzione delle attività i Comuni hanno facoltà di avvalersi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012, di personale esterno specificamente contrattualizzato a tempo determinato, nel limite di

spesa e nel numero dei contratti in essere alla data del 30 aprile 2012. Detto eventuale personale esterno può essere utilizzato anche da due o più Comuni convenzionati tra loro. La Regione assegna ai Comuni interessati le risorse necessarie per l’attuazione del presente comma, in base alle risorse disponibili in bilancio.

3. Le spese sostenute dai Comuni a partire dal 1° maggio 2012 per la realizzazione dei piani di ricostruzione dell’edilizia pubblica e di interesse pubblico e dell’edilizia privata, nonché per l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione e per il funzionamento delle strutture dedicate attraverso il personale di cui al comma 2, sono rendicontate alla Regione Puglia, nel rispetto delle indicazioni di cui alle direttive vigenti di cui all’articolo 3.

Art. 3

Disposizioni tecniche procedurali

1. Le disposizioni tecniche per la realizzazione delle opere di ricostruzione post sisma relative all’edilizia pubblica e di interesse pubblico e all’edilizia privata sono quelle contenute nelle direttive di cui all’elenco Allegato B adottate dal Commissario delegato per gli eventi sismici del 31 ottobre 2002 di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che ha operato in forza dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253 (Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile) e successive fino all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2012, n. 4009 (Disposizioni urgenti di protezione civile).

Art. 4

Attività di sorveglianza e controllo

1. La sorveglianza e il controllo sull’attuazione dei piani di ricostruzione e sulle più complessive

attività di cui all'articolo 2 e delle relative spese è di competenza della Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici. La Regione può altresì avvalersi, qualora ricorrano le condizioni di necessità tecnico-organizzativa e nel rispetto delle norme in materia di pubblico impiego, del personale già impiegato, a qualunque titolo, presso la struttura commissariale, al fine di garantire il raccordo e la continuità con la precedente gestione.

Art. 5

Ulteriori disposizioni

1. Eventuali ulteriori risorse finanziarie nazionali o dell'Unione europea assegnate o destinate alle finalità di cui alla presente legge, nonché le eventuali economie derivanti dall'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'articolo 2, sono utilizzate, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 3, dai Comuni interessati sulla base di piani di riparto definiti dalla Regione e approvati dalla Giunta regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 settembre 2012


Art. 6

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012, nell'ambito dell'UPB 09.01.01, il capitolo n. 511046 denominato "Oneri per il personale erogati ai Comuni dell'area della provincia di Foggia per la prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002", con uno stanziamento di euro 250 mila come competenza e cassa e pari riduzione, come competenza e cassa, di euro 100 mila del capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" e di euro 150 mila del capitolo 511017 "Oneri derivanti da definizione transattiva di contenziosi amministrativi e giurisdizionali conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale".

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 che devono essere comunque rendicontate.

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**